

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3
ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO .....	3
ART. 3 - VARIAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO .....	3
ART. 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI – REVISIONE PREZZI – RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - PAGAMENTI .....	4
ART. 6 - ANTICIPAZIONE .....	5
ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO .....	6
ART. 8 - GARANZIA - POLIZZE .....	6
ART. 9 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO .....	7
ART. 10 - TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEL CONTRATTO – PENALI - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	7
ART. 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI .....	8
ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE CIRCA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PENALI.....	9
ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE.....	10
ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	11
ART. 15 - QUALITÀ E PROVENIENZA DI MATERIALI IN GENERE .....	11
ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE .....	12
ART. 17 - PENALI .....	12
ART. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	13
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA.....	13
ART. 20 - RECESSO .....	13
ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....	14
ART. 22 - RISERVE, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO .....	14
ART. 23 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE .....	14
ART. 24 - TUTELA DEI DATI - RISERVATEZZA .....	15
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15
ART. 26 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....	15
ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE .....	15
ART. 28 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	16

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL LIMITI DI VELOCITA' (ART. 142 DEL C.D.S.)**

**CIG B0E7F9DD33 Contratto n. \_\_/2024**

**TRA**

- AREA BLU SPA (C.F./P.I. 00828601203), con sede legale in Via Lambertini n. 6 - 40026 Imola (BO), PEC [areablu@cert.areablu](mailto:areablu@cert.areablu), che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltante", nella persona del Dott. Emanuele Rocchi, in qualità di Direttore Generale, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta in data 14/12/2022, come da procura speciale del 22/12/2022, raccolta n. 23680 Notaio Domenico Damascelli, atto registrato a Bologna il 28/12/2022 n. 64511; a seguito della delibera del C.d.A. del \_\_\_\_\_

**E**

- \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_ che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri \_\_\_\_\_;

*(se RTC o consorzio ordinario)*

- il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore", composto da:

- \_\_\_\_\_ (capogruppo) (C.F. \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, PEC nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri \_\_\_\_\_ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ (mandante) C.F. \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, PEC nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri \_\_\_\_\_ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte \_\_\_\_\_

- visto il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito a \_\_\_\_\_, prima della presentazione dell'offerta, e la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in forza dell'atto.....rep.....racc.....)

*(se consorzi art 65 comma 2 lett b - c - d del Codice)*

- il Consorzio sopraindicato assegna l'esecuzione del presente atto a \_\_\_\_\_, indicato in sede di gara, (C.F. \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, PEC nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri \_\_\_\_\_ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte \_\_\_\_\_.)

**PREMESSO CHE**

- Al presente atto e all'appalto in oggetto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice) e del Codice civile. Il presente atto è disciplinato dalla legge italiana.

- In sede di affidamento l'Esecutore ha dichiarato di impegnarsi ad applicare, anche per i subappaltatori, il CCNL \_\_\_\_\_.

- L'Esecutore dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al contratto, fino a diversa notifica.

- L'affidamento del servizio in oggetto è stato aggiudicato all'Esecutore in forza di determina di aggiudicazione del .....

*/(se avvalimento)*

- In sede di gara l'Esecutore si è avvalso di \_\_\_\_\_ (ausiliario) per i seguenti requisiti: \_\_\_\_\_.

*Oppure se dichiarato nel DGUE Parte II sezione C e Allegato A bis* In sede di gara l'Esecutore si è avvalso di \_\_\_\_\_ (ausiliario) per migliorare l'offerta. )

Ai sensi dell'art. 104 del Codice l'ausiliario è responsabile in solido con l'Esecutore nei confronti dell'Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento.

*(se importo superiore a 150.000 € e inferiore alla soglia comunitaria e non è iscritto nella white list)*

- Il contratto è dichiarato urgente e viene stipulato, ai sensi dell'art. 89 comma 1 della L. n. 159/2011 e s.m.i. in pendenza dell'ottenimento della comunicazione antimafia.

Si procede, pertanto, in assenza, dietro presentazione di autodichiarazione resa dall'Esecutore e conservata agli atti.

Se risulteranno cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.)

*(se importo superiore alla soglia comunitaria e non è iscritto nella white list*

- Il contratto viene stipulato all'esito della consultazione della banca dati per il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 92 comma 1 della L. n. 159/2011 e s.m.i..)

*- (se Esecutore iscritto nella white list*

- L'Esecutore è iscritto nella White List della Prefettura di \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_)

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le premesse fanno parte integrante del contratto e le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio, così come meglio descritto nei documenti pubblicati in sede di gara e nell'offerta presentata dall'Esecutore, quale parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati al presente atto (in seguito: contratto).

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo del contratto per la durata indicata all'ART. 9 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO, compensato a misura come di seguito indicato:

A) Importo complessivo a misura per fornitura e posa dispositivi	€ 681.030,00
B) Importo complessivo a misura per il Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria (10 interventi)	€ 146.250,00
C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.270,00
<b>Importi stimati per le modifiche in corso di esecuzione:</b>	
D) Importo massimo a misura per prestazione accessorie	€ 90.000,00 (di cui €3.470,00 per costi della manodopera ed €1.000,00 per oneri della sicurezza)
E) Importo massimo a misura del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 168.000,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 1.098.000,00</b>

di € 26.543,00 costi della manodopera non soggetto a ribasso riferito agli importi A+B (*oppure* € ..... così come indicato dall'Esecutore in sede di gara, avendo dimostrato che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto dell'art. 41 comma 13, ovvero dell'applicazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili del contratto collettivo applicato per l'appalto).

Il ribasso offerto dall'Esecutore del ...% sarà applicato alle voci prezzo per le prestazioni descritte nel capitolato speciale di appalto che ammontano ad:

- € ..... oltre IVA risultante dal ribasso offerto dall'Esecutore del \_\_\_\_%, su € 29.610,00 oltre IVA e € 400,00 per oneri della sicurezza da interferenza e comprensivi dei costi della manodopera;
- € ..... oltre IVA risultante dal ribasso offerto dall'Esecutore del \_\_\_\_%, su € 3.900,00 oltre IVA e € 100,00 per oneri della sicurezza da interferenza e comprensivi dei costi della manodopera.

#### ART. 3 - VARIAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

In nessun caso l'Esecutore può procedere a varianti o modifiche senza la previa autorizzazione dell'Appaltante. Nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel contratto. Qualora sia necessario eseguire una prestazione il cui prezzo non sia previsto nel capitolato/Elenco prezzi, si procederà alla formulazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato II.14 del Codice

I nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi, così determinati e approvati, l'Appaltante può ingiungere lo svolgimento delle attività sulla base dei nuovi prezzi. Se l'Esecutore non iscrive riserve negli atti contabili, i nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati.

L'Appaltante si riserva altresì l'opzione di prestazione accessorie, per un importo a misura stimato di € 90.000,00 oltre iva, per interventi di manutenzione straordinaria oltre ai 10, già ricompresi all'art. 9 lett. b) del capitolato speciale di appalto, e riparazione/sostituzione componenti come specificato all'art. 6 lett. A e B del capitolato speciale (documento f) di cui al punto 2.1 del Disciplinare di gara).

Per la quantificazione dei singoli importi si richiama il listino prezzi presentato dall'Esecutore in sede di gara, precisando che alle singole voci prezzo viene applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Per le modifiche del contratto in corso di esecuzione si applica l'art. 120 del Codice.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è stato stimato e ricompreso nel valore globale dell'appalto l'importo a misura di € 168.000,00, ossia fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni.

L'esecuzione avviene alle medesime condizioni originariamente previste e l'Esecutore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di modifica contrattuale.

#### **ART. 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI - RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO**

I prezzi contrattuali compensano:

- a) circa i materiali ogni spesa per fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego;
- b) circa la manodopera e mezzi d'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Esecutore e sono comprensivi di tutte le attività necessarie per il compimento del contratto.

In deroga agli artt. 1467 e 1664 del Codice civile, si applica l'art. 60 del Codice.

La revisione prezzi si attiva qualora l'indice ISTAT sintetico dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie determinino una variazione del costo del servizio, nel mese precedente alla decorrenza del contratto, in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni nelle quantità accertate dal Responsabile unico del progetto (in seguito: RUP) o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (in seguito: DEC), se nominato, nel limite delle risorse di cui all'art. 60 comma 5 del Codice. Non sorge il diritto qualora non vi siano risorse disponibili.

La revisione si applica a partire dall'anno solare successivo al primo e solo se le prestazioni non sono in ritardo rispetto al contratto per causa addebitabile all'Esecutore. A pena di decadenza, l'Esecutore presenterà all'Appaltante apposita domanda di compensazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT previsto all'art. 60 comma 3 lett. a) del Codice, indicando l'importo di cui si fa richiesta con relativi calcoli (e importi ai quali si applica la variazione), esclusivamente per i servizi eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel contratto, allegando i documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (esempio dichiarazioni di fornitori o subcontraenti, fatture pagate per l'acquisto di materiali, bollette per utenze energetiche) idonea a dimostrare l'effettiva maggiore onerosità. Il RUP o il DEC, se nominato, verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Esecutore e che l'esecuzione del servizio sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel contratto.

L'Appaltante, sulla base delle risultanze, nei successivi 60 giorni effettuerà le necessarie verifiche e darà risposta all'Esecutore, anche in merito alla disponibilità delle somme necessarie ai sensi dell'art. 60 comma 5 del Codice.

Qualora sussistano le disponibilità, il pagamento avverrà entro i successivi 30 giorni.

Le stesse regole saranno applicate dall'Appaltante nel caso di riduzioni dei prezzi; in tal caso il procedimento è iniziato d'ufficio.

In entrambi i casi si applica l'ART. 22 - RISERVE, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO in caso di disaccordo.

#### **ART. 5 - PAGAMENTI**

La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura:

- Per le prestazioni di cui all'art. 9 lett. a) del capitolato speciale: la fattura sarà emessa all'esito del certificato di regolare esecuzione che l'Appaltante rilascerà entro 7 giorni per ogni installazione così come descritta dall'art. 1 del capitolato speciale di appalto;

- Per le prestazioni di cui all'art. 9 lett. b) del capitolato speciale avverrà periodicamente a cadenze bimestrali a partire dal termine del periodo di garanzia di ogni singolo dispositivo;
- Per le prestazioni di cui all'art. 9 lett. c) del capitolato speciale avverrà a seguito del ricevimento della fattura che potrà essere emessa a seguito dell'intervento.

Dall'importo di contratto sarà trattenuto l'importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all'art. 11 comma 6 del Codice.

Il saldo verrà effettuato dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione previa a costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del suddetto certificato e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo schema tipo/scheda tecnica 1.4 oppure 1.4.1 approvato con D.M. n. 193/2022.

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto.

Al fine di consentire all'Appaltante di eseguire i pagamenti, l'Esecutore è tenuto all'emissione della relativa fattura elettronica conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2018, con le modalità ivi previste; **Codice Destinatario: ZZNLOHW.**

Nelle fatture dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- **numero del contratto**
- **numero del CIG**
- **numero del CUP** (se riportato nell'intestazione del contratto)
- **estremi del C/C** (codice IBAN) dedicato intestato all'Esecutore, che dovrà corrispondere a quanto indicato nella comunicazione del conto corrente presentato dall'Esecutore in sede di stipula del contratto
- **numero della conferma di esecuzione (COE)** se presente

L'Appaltante è soggetto allo "split payment" per cui l'Esecutore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 – ter comma 1 sexies del D.P.R. n. 633/1972, deve indicare in fattura sia l'imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972).

Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11 comma 6 del Codice (in seguito: DOL).

Per il pagamento occorre attendere il DOL (o altro documento) riportante esito positivo, sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (in seguito: RTC), alle coordinate bancarie comunicate all'Appaltante.

In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.

In caso di inadempimento del capogruppo è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire all'Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

L'Appaltante può ritenere le rate di pagamento qualora l'Esecutore non rispetti le condizioni di contratto.

Per i subappalti si rinvia all'ART. 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI.

Gli eventuali interessi moratori calcolati sui pagamenti eseguiti in ritardo sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice civile.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del Codice civile, anche relativamente ad altri contratti.

## **ART. 6 - ANTICIPAZIONE**

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio, accertata dal RUP, l'Esecutore ha diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 125 del Codice, dietro costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, presentando lo schema tipo/scheda tecnica 1.3 oppure 1.3.1 di cui al D.M. n. 193/2022.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993.

L'importo della anticipazione viene automaticamente ridotto nel corso del servizio, trattenendone l'intero importo dal primo pagamento e, qualora questo non sia sufficiente, dai successivi pagamenti, fino al completo recupero dell'anticipazione stessa. L'Esecutore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO**

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto trova applicazione l'art. 120, comma 12, del Codice.

Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 120, comma 12, del Codice ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 -quarantacinque- giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

È pertanto vietata qualsiasi cessione di credito che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del Codice.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

#### **ART. 8 - GARANZIA - POLIZZE**

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'Esecutore ha costituito la garanzia definitiva, mediante \_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_ a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'importo della garanzia è del 10% dell'importo di contratto.

L'Esecutore ha costituito la garanzia definitiva, conforme allo schema tipo/scheda tecnica 1.2 oppure 1.2.1 del D.M. n. 193/2022.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117 comma 8 del Codice.

Il residuo sarà svincolato alla data del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

L'Esecutore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di 10 (dieci) giorni, qualora l'Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa.

La garanzia deve contenere apposita clausola per la quale l'omesso o il ritardato pagamento del premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Appaltante.

***N.B. per Esecutore: in caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste all'art. 106 comma 8 del Codice, se ricorrono.***

***Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finale questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del D.M 193/2022.***

La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all'ART. 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI.

L'Esecutore ha presentato un'adeguata copertura assicurativa (condizioni di polizza e quietanza di pagamento), contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera per danni arrecati a terzi ed al proprio personale (sia esso dipendente e non) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte in virtù del contratto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale polizza prevede un massimale di copertura RCT di almeno €1.000.000,00 per sinistro, di almeno € 1.000.000,00 per persona, di almeno € 1.000.000,00 per danni a cose; RCO di almeno € 1.000.000,00 per sinistro e di almeno € 1.000.000,00 per persona.

*(eventuale se avvio esecuzione anticipata* La polizza è stata trasmessa almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio di esecuzione anticipata del servizio.)

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La polizza e la garanzia definitiva devono contenere apposita clausola per la quale l'omesso o il ritardato pagamento del premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della polizza e della garanzia nei confronti dell'Appaltante.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Per tutte le cauzioni e garanzie presentate dovranno essere consegnati all'Appaltante i contratti completi, comprensivi quindi delle condizioni generali e particolari.

In caso di RTC le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dal capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici.

#### **ART. 9 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

*(L'Appaltante ha proceduto all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, come da verbale sottoscritto il*

*oppure* contestualmente alla data di sottoscrizione del presente contratto.)

Il contratto ha durata di 4 anni a partire dall'avvio dell'esecuzione del contratto nei termini suindivati.

#### **ART. 10 - TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEL CONTRATTO – PENALI - SOSPENSIONI E PROROGHE**

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se esso Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Il giorno di scadenza del termine per ultimare il servizio fissato contrattualmente, il RUP o il DEC, se nominato, redige in contraddittorio con l'Esecutore un verbale di constatazione sullo stato del servizio; pertanto, in tal giorno l'Esecutore dovrà obbligatoriamente essere presente per la firma del verbale.

L'ultimazione del servizio deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Esecutore al RUP o al DEC, se nominato, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Esecutore.

Copia conforme del certificato viene rilasciata dal RUP all'Esecutore che ne abbia fatto richiesta. Per le sospensioni si applica l'art. 121 del Codice.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Esecutore; se l'Esecutore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, si procede in sua assenza. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP o il DEC, se nominato, redige il verbale di ripresa; il verbale deve essere controfirmato dall'Esecutore.

Qualora l'Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il RUP o il DEC, se nominato, perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il risarcimento all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene riconosciuto solamente qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva; viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 8 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice al quale si rinvia.

Le disposizioni di cui ai capoversi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate del servizio, da indicare nei relativi verbali.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione senza che ciò costituisca titolo per l'Esecutore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Non costituiscono motivo di proroga o della ritardata ultimazione del servizio:

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dal contratto;

- le eventuali controversie tra l'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Esecutore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dal RUP o dal DEC, se nominato, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 81/2008, fino alla relativa revoca.

#### **ART. 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

Il contratto non può essere ceduto e non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

Si precisa che le attività di fornitura e messa a punto del front – end sono connesse a dati sensibili, pertanto, ai fini di assicurare un corretto trattamento secondo la normativa vigente, sono da eseguire a cura dell'Esecutore. Le attività di posa, predisposizione elettriche e dati sono realizzate su strada e, pertanto, ai fini di assicurare sicurezza ai lavoratori, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora siano presenti lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati per cui si applica l'art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 177/2011: il ricorso al subappalto deve essere (oltre che autorizzato) certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I del D. Lgs. n. 276/2003.

Per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, l'Esecutore (*eventuale in caso di subcontratti*) ha comunicato, prima della stipula del contratto e) comunica all'Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione: il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato e rispettare la L. n. 136/2010; per permettere tale verifica occorre pertanto la trasmissione del subcontratto.

In mancanza di tale comunicazione il subcontraente non potrà svolgere il servizio. Sono altresì comunicate all'Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

L'Esecutore deve chiedere autorizzazione al subappalto all'Appaltante, alle condizioni previste all'art. 119 del Codice, utilizzando il modello eventualmente predisposto dall'Appaltante, allegando altresì il Codice PassOE del subappaltatore.

È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 119 comma 4 del Codice. In caso di RTC/consorzio tutta la documentazione inerente il subappalto deve essere comunque sottoscritta dal capogruppo/consorzio.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto, ai sensi dell'ART. 19 - RISOLUZIONE CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l'Appaltante può procedere alla revoca dell'autorizzazione del subappalto con effetto immediato da quando il provvedimento è comunicato all'Esecutore, senza che quest'ultimo possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. I prezzi di subappalto devono essere tali da garantire quanto sopra.

Nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato il costo della manodopera nonché l'importo dei costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso.

L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori.

I pagamenti delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e dal subcontraente, comprensive dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso, vengono effettuati direttamente dall'Appaltante al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice.



Si specifica che se il subappaltatore/subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Appaltante, qualora voglia essere pagato direttamente dall'Esecutore in anticipo rispetto alla maturazione del diritto al pagamento, il subappaltatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) all'atto del pagamento da parte dell'Appaltante all'Esecutore (in aggiunta all'accettazione del subappaltatore di cui sotto, che varrà come dichiarazione di congruità dell'importo) unitamente alla fattura/parcella quietanzata accompagnata dalla dimostrazione del bonifico.

Tale documentazione è dovuta anche qualora tale modalità di pagamento sia già presente nel contratto di subappalto/subcontratto.

In tali casi l'Esecutore, in occasione di ciascun pagamento, deve comunicare all'Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, unitamente all'accettazione del subappaltatore/subcontraente e dimostrando anche la regolarità retributiva del subappaltatore. In mancanza di tale comunicazione l'Appaltante non procederà al pagamento.

Si precisa che anche nel caso di pagamento diretto al subappaltatore/subcontraente la fattura nei confronti dell'Appaltante sarà emessa per intero dall'Esecutore.

Negli altri casi il pagamento avviene a favore dell'Esecutore: i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore/subcontraente verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 della L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza.

In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore/subcontraente e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal RUO o dal DEC, se nominato, l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata, senza che l'Esecutore possa avere nulla a pretendere in merito a tale sospensione. L'Esecutore deve anche dimostrare la regolarità retributiva e contributiva del subappaltatore.

L'Esecutore deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Le comunicazioni e le richieste di autorizzazioni devono pervenire tramite PEC all'indirizzo dell'Appaltante indicato nelle premesse o a diverso indirizzo successivamente comunicato.

## **ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE CIRCA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PENALI**

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del contratto in conformità alle migliori regole d'arte ed alle istruzioni e prescrizioni del RUP o del DEC, se nominato.

In caso di avvalimento il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Esecutore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'Esecutore con la firma del contratto, così come già dichiarato in sede di gara, dichiara di avere aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e di aver giudicato il contratto stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto.

Oltre agli oneri previsti nel contratto, sono a carico dell'Esecutore, in quanto compresi nel valore dell'appalto, gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali l'Esecutore ha tenuto conto nel formulare la sua offerta:

1. L'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l'osservanza delle norme emanate con:

- D.P.R. n. 1124/1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- D.P.R. n. 1301/1965: "Regolamento di esecuzione della legge 292/1963 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria": nonché l'osservanza delle disposizioni emanate dall'I.S.P.E.S.L. e dall'U.S.S.L.,

dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d'igiene e di quanto altro, comunque, necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;

- D.P.R. n. 577/1982: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio";
- D.P.R. n. 224/1988 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- D.P.C.M. 1.2.1991 in materia di esposizioni ai rumori;
- D. Lgs. n. 115/1995 relativo alla sicurezza generale dei prodotti;
- D. Lgs. n. 359/1999 relativo all'uso delle attrezzature di lavoro;
- L.R. Emilia-Romagna 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D. Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Le spese, i contributi, i diritti, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per l'esecuzione del contratto, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

3. L'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione del servizio, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

4. L'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione di categorie protette.

5. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

6. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private e alle persone, restando l'Esecutore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. Sarà pubblicato apposito Avviso ad Opponendum. L'Esecutore è in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisorie.

Nel caso di danni arrecati dall'Esecutore, saranno detratti alla fattura di riferimento, e se non sufficiente, anche da fatturazioni successive, tutte le spese sostenute dall'Appaltante per il ripristino della situazione originaria (pulizie, disinfestazioni, impiego di altre ditte, acquisto del materiale danneggiato ecc...) e per coprire eventuali altri danni e per coprire eventuali altri danni, oltre il 20% per spese generali dell'Appaltante.

7. L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

8. I requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario richiesti in sede di gara devono permanere in fase di esecuzione del contratto; pertanto, è obbligo preciso dell'Esecutore comunicare tramite PEC all'Appaltante la perdita dei suddetti requisiti entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento.

Ogni variazione dei dati forniti nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'Esecutore deve essere comunicata all'Appaltante nel termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di ritardo sarà applicata una penale ai sensi dell'ART. 18 - PENALI.

### **ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE**

L'Esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Esecutore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice l'Esecutore:

- qualora affidi in subappalto le relative lavorazioni, si impegna a garantire ai lavoratori in subappalto le stesse tutele economiche e normative previste per il proprio personale;
- al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si è impegnato, nel caso di nuove assunzioni, a rispettare quanto previsto in sede di gara tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento e pertanto ad assumere prioritariamente i soggetti svantaggiati di cui alla L. n. 381/1991.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale, indicato (nelle premesse del contratto, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto.

#### **Oppure**

in sede di gara dall'Esecutore, che garantisce ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dall'Appaltante.) Il suddetto obbligo vincola l'Esecutore per la durata del contratto e fino al rilascio del certificato di verifica della conformità o di regolare esecuzione, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse,

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni del soggetto di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con aggiunta del 20% a titolo di rimborso spese sostenute dall'Appaltante.

L'Esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere all'Appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di cantiere agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

Il pagamento all'Esecutore delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Esecutore non può opporre eccezioni all'Appaltante, né a titolo di risarcimento di danni o interessi.

L'Esecutore sarà responsabile in solido con i subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il contratto sarà realizzato dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell'Appaltante.

L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità delle persone addette al servizio, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l'Appaltante.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante ha prodotto in sede di gara il DUVRI; l'Esecutore dovrà proporre all'Appaltante gli adeguamenti che si renderanno necessari in funzione dell'evoluzione dell'esecuzione del contratto. Tali modifiche dovranno essere approvate dall'Appaltante. Resta inteso che il costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze del servizio non può essere modificato.

L'Esecutore redige e consegna all'Appaltante per far parte integrante del presente contratto i documenti richiesti dall'Appaltante.

La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell'Esecutore.

L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto dell'Esecutore stesso, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto.

In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il RUP o il DEC, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati.

Il RUP o il DEC, se nominato, avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all'Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. Il RUP o il DEC, se nominato, avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse.

Nel caso l'Esecutore sia un RTC, gli obblighi derivanti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 nonché dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sono in capo al capogruppo. Nel caso di Consorzi stabili che non partecipino "uti singuli" l'operatore economico ai fini della sicurezza è quello indicato come consorziata esecutrice; se non viene indicato si intende il Consorzio stesso.

#### **ART. 15 - QUALITÀ E PROVENIENZA DI MATERIALI IN GENERE**

I materiali occorrenti dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio, ed essere conformi al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 9/3/2011 e successivo D. Lgs. n. 106/2017.

Per i ricambi, i materiali e le apparecchiature dovranno essere della stessa marca, tipo e modello di quelli già installati.

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell'Esecutore al RUP o al DEC, se nominato, e da questa accettate.

L'Esecutore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ed analisi ritenute necessarie dal RUP o dal DEC, se nominato, sui materiali impiegati; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore.

#### **ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'Esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Appaltante è tenuto ad informare prontamente tramite PEC l'Esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

In tali ipotesi l'Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, può valersi della risoluzione del contratto, ai sensi dell'ART. 19 - RISOLUZIONE CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA.

#### **ART. 17 - PENALI**

Nell'espletamento del servizio l'Esecutore sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal RUP o dal DEC, se nominato.

Per ogni inadempimento contrattuale contestato, ivi compresi gli oneri diversi dell'Esecutore, ove non previsto diversamente o indicato nella tabella sotto riportato, è prevista l'applicazione, all'Esecutore, di una penale minima pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali danni al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, degli obblighi assunti per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, alla perfetta esecuzione del contratto.

Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali di seguito indicate, il RUP contesta gli addebiti all'Esecutore tramite PEC, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, il RUP dispone l'applicazione della penale in detrazione sul pagamento immediatamente successivo.

Qualora lo stesso inadempimento sia riscontrato più volte per la stessa ragione la penale potrà essere ripetuta ogni volta che venga rilevato.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto prevista all'ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA.

L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'Esecutore in sede di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata ai sensi dell'ART. 8 - GARANZIE - POLIZZE.

<b>Elenco penali giornaliera</b>	<b>per ogni giorno di ritardo</b>
Ritardo nell'installazione degli impianti (come da tempistiche indicate nell'art.1 del capitolato)	1 per mille dell'importo netto previsto per l'installazione del dispositivo oggetto di ritardo
Ritardo nei tempi di installazione e messa in servizio a seguito di rimozione vecchio dispositivo rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica (criterio di valutazione al punto F), per ogni singolo apparato	0,3 per mille dell'importo netto complessivo previsto la fornitura e posa dispositivi
Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 6.2 del capitolato (tempo di intervento e tempo di ripristino)	0,3 per mille dell'importo netto complessivo previsto per il servizio di manutenzione

	ordinaria e straordinaria
Ritardo nell'installazione e messa in opera del server di front-end di cui all'art.7 del capitolato	0,3 per mille dell'importo netto complessivo previsto la fornitura e posa dispositivi
Ritardo nelle comunicazioni delle variazioni dei dati di cui al punto 8 dell'ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE CIRCA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PENALI	0,3 per mille dell'importo netto da contratto

#### **ART. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso di danni causati derivanti da caso fortuito o da forza maggiore l'Esecutore ne fa denuncia al RUP o al DEC, se nominato, entro massimo 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, di cui al capoverso che precede, il RUP o il DEC, se nominato, procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP o del DEC, se nominato;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Esecutore stesso.

L'Esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del contratto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.

Non vengono comunque accreditati all'Esecutore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice. L'Appaltante ha, altresì, il diritto di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Esecutore formulando tramite PEC la contestazione degli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- a) inadempimento degli obblighi di cui all'ART. 23 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- c) nell'ipotesi prevista all' ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE;
- d) inosservanza degli obblighi di riservatezza previsto all' ART. 24 -TUTELA DEI DATI - RISERVATEZZA;
- e) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o cessione non autorizzata del credito;
- f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione della L. n. 136/2010;
- g) applicazioni di penali nella misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- h) l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione del contratto.

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla garanzia definitiva.

#### **ART. 20 - RECESSO**

È facoltà dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice previo pagamento della parte di contratto eseguito e del decimo dell'importo del contratto non eseguito, calcolato sulla

differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione tramite PEC all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica di conformità della parte di contratto eseguita.

#### **ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro i 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice.

Nei casi previsti dall'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, è facoltà dell'Appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con quello di regolare esecuzione.

#### **ART. 22 - RISERVE, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO**

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore.

Se l'Esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue domande indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il RUP o il DEC, se nominato, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone le sue motivate deduzioni. Nel caso in cui l'Esecutore non abbia firmato il registro nel termine dei 15 (quindici) giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Devono inoltre contenere quanto previsto all'art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 210 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Per gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali a carico dell'Esecutore si veda l'ART. 17 - PENALI.

#### **ART. 23 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato e pubblicato sul sito dell'Appaltante.

L'Appaltante ha approvato il Codice Etico e adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (MOG), entrambi pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, e quindi, richiede all'Esecutore di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati nel Codice Etico e nel MOG, che l'Esecutore dichiara di conoscere e di approvare. L'Esecutore si obbliga, di conseguenza e per quanto compatibile, a uniformarsi, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati dall'Appaltante.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, il Comune di Imola estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Appaltante.

Pertanto l'Esecutore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Imola e pubblicato sul rispettivo sito.

Il presente contratto non è caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività dell'Appaltante, oppure è senza utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Rimangono ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'Esecutore e quindi il diritto di Area Blu di agire per la risoluzione, ai sensi dell'ART. 19 - RISOLUZIONE CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA e per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

L'Appaltante, anche a beneficio dei lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, ha adottato una piattaforma utile alla segnalazione di illeciti per il cui utilizzo si rinvia al presente link <https://www.areablu.com/whistleblowing-segnalazioni-illeciti/> che l'Esecutore si impegna a rendere noto a tutti i propri dipendenti e collaboratori.

#### **ART. 24 - TUTELA DEI DATI - RISERVATEZZA**

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e subcontraenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'ART. 19 - RISOLUZIONE CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA e di escludere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Appaltante.

#### **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali comunicati dai concorrenti ad Area Blu S.p.A. avverrà in conformità al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sul trattamento dei dati personali" o "GDPR"), del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice in materia di dati personali" o "Codice Privacy"), nonché nel rispetto di quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13, GDPR allegata al contratto.

#### **ART. 26 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

L'Esecutore si obbliga a manlevare Area Blu S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata correttezza e veridicità dei dati personali forniti dallo stesso. Conseguentemente l'Esecutore assume a proprio carico l'obbligo di fornire all'Appaltante esclusivamente i dati personali esatti e veritieri rispetto alle finalità per cui gli stessi vengono trattati.

Per il trattamento dei dati personali non forniti direttamente dall'interessato, Area Blu S.p.A. rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 GDPR, pubblicata sul sito web aziendale e raggiungibile al seguente link: <https://www.areablu.com/privacy-policy-informativa-ex-art-14/>

#### **ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del contratto, dal giorno della consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il presente contratto è soggetto a bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice nella misura prevista all'Allegato I.4 del Codice.

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

## ART. 28 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- Capitolato d'appalto
- Garanzie e Polizze di garanzia di cui all'ART. 8 - GARANZIE-POLIZZE
- (*eventuale*: contratto di avvalimento)
- (*eventuale*: contratti continuativi di cooperazione)
- (*eventuale*: dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia)
- Offerta dell'Esecutore
- Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Diretto Generale

Emanuele Rocchi

Area Blu spa

*Data di sottoscrizione digitale*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.*

NOME COGNOME

....

L'Esecutore

*Data di sottoscrizione digitale*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.*

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sottoelencati articoli del contratto:

ART. 10 - TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEL CONTRATTO – PENALI - SOSPENSIONI E PROROGHE

ART. 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE CIRCA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI

ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 17 - PENALI

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 24 - TUTELA DEI DATI - RISERVATEZZA

NOME COGNOME

....

L'Esecutore

*Data di sottoscrizione digitale*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.*